

**CONCESSIONE CONTRIBUTI AI SOGGETTI PRIVATI COLPITI DALL'ALLUVIONE DEL 18-19 NOVEMBRE 2013
PER I DANNI OCCORSI ALLE ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE**

(Delibera della Giunta Regionale n. 66/20 del 13 dicembre 2016 e allegati,
in conformità all'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 381 del 16 agosto 2016 e Allegato 2)

I riferimenti contenuti nel presente documento rinviano a paragrafi dell'Allegato "Criteri direttivi" alla DGR 66/20 del 13.12.2016

TIPOLOGIA DI DANNI AMMESSI A CONTRIBUTO

➔ **TIPOLOGIA I** - contributi finalizzati al **ripristino strutturale e funzionale dell'immobile nel quale ha sede l'attività** (cfr. par. 2.1.a).

I contributi sono concessi limitatamente ai danni subiti e attestati in perizia alle **strutture portanti**, agli **impianti**, alle **finiture** interne ed esterne, ai **serramenti** interni ed esterni (si veda il dettaglio al par. 3.2).

Criteri per la determinazione del contributo (cfr. par. 3.3.a):

Limite % del contributo	Limite massimo
fino all'50% di MV ¹	450.000,00 euro

N.B. gli eventuali adeguamenti obbligatori per legge sono riconoscibili, mentre risultano sempre e comunque a carico dei beneficiari le eventuali migliorie; in entrambi i casi le spese devono essere evidenziate specificamente nel computo estimativo della perizia (cfr. par. 3.2)
N.B. le spese per prestazioni tecniche (progettazione, direzione lavori, etc.) sono ammissibili a contributo nel limite del 10% dell'importo secondo quanto specificato al par. 3.5.

➔ **TIPOLOGIA II** - contributi finalizzati al **ripristino dei macchinari e delle attrezzature danneggiati a seguito dell'evento calamitoso** (cfr. par. 2.1.b).

Criteri per la determinazione del contributo (cfr. par. 3.3.b):

Limite % del contributo	Limite massimo
fino all'80% di MV ¹	450.000,00 euro

➔ **TIPOLOGIA III** - contributi **finalizzati all'acquisto di scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti danneggiati o distrutti e non più utilizzabili** a seguito dell'evento calamitoso (cfr. par. 2.1.c).

Criteri per la determinazione del contributo (cfr. par. 3.3.c):

Limite % del contributo	Limite massimo
fino all'80% di MV ¹	450.000,00 euro

Danni esclusi dai contributi, con riferimento alla data dell'evento calamitoso (si veda il dettaglio al par. 4):

- alle **pertinenze** che si configurano come distinte unità strutturali rispetto all'immobile in cui ha sede l'attività economica e nel caso non siano direttamente funzionali all'attività stessa;
- ad **aree e fondi esterni al fabbricato**;
- ai fabbricati, o a loro porzioni, **realizzati in assenza/violazione delle disposizioni urbanistiche ed edilizie**;
- ai fabbricati che **non risultino iscritti al catasto fabbricati**;
- ai fabbricati che risultavano **collabenti o in corso di costruzione**.

¹ Come indicato al par. 3.1, il contributo è calcolato sul minor valore MV:

- tra quello indicato in scheda c) e quello risultante dalla perizia asseverata (**danni non ripristinati**);
- tra quelli indicati al punto a) e l'importo della spesa sostenuta comprovata da documentazione valida ai fini fiscali (**danni già ripristinati**);
- tra quelli indicati al punto b) compresa la ulteriore eventuale spesa stimata in perizia per i lavori non ancora effettuati (**danni ripristinati parzialmente**).

NB. Ad ogni modo, nei casi in cui i lavori siano da realizzarsi in tutto o in parte il contributo sarà rideterminato dal Comune all'atto della verifica finale della spesa complessivamente sostenuta, ove questa risultasse di importo inferiore al minor valore MV.

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI CONTRIBUTO – SCADENZA 31 GENNAIO 2017

Documentazione da presentare obbligatoriamente al Comune in cui è ubicato l'immobile danneggiato:

Allegato A - domanda di contributo (cfr. par. 5.1, 5.6).

*NB. La domanda di contributo è presentata dal **legale rappresentante** della attività.*

*NB. Qualora, per l'immobile in cui ha sede l'attività economica, la **scheda C sia stata presentata e sottoscritta, invece che dal proprietario, dal titolare di un diritto reale o personale di godimento** (usufrutto, locazione, comodato, etc.), quest'ultimo può presentare la domanda di contributo solo nel caso in cui, in accordo con il proprietario, si sia accollato la spesa per il ripristino e questa sia stata integralmente sostenuta alla data di presentazione della domanda; in tal caso, nel modulo della domanda deve essere resa dal proprietario dell'immobile la dichiarazione di rinuncia al contributo.*

NB. Qualora la domanda non sia sottoscritta davanti al pubblico ufficiale comunale autorizzato a riceverla, ma venga consegnata da terzi o spedita a mezzo posta ordinaria, dovrà essere allegata la fotocopia di un documento di identità del richiedente il contributo in corso di validità.

NB. Modalità di presentazione della domanda:

- consegnata a mano;
- spedita a mezzo raccomandata a.r. (fa fede la data risultante dal timbro dell'ufficio postale accettante);
- spedita tramite PEC (fa fede la data di invio dell'e-mail certificata; è possibile firmare la domanda con i correnti sistemi certificati di firma digitale o, in alternativa, allegare copia in formato .pdf o .jpg di un documento di identità in corso di validità del richiedente il contributo).

Allegato A1 - dichiarazione sostitutiva di certificato/atto notorio (cfr. par. 5.1).

Allegato A2 - perizia asseverata a cura di un professionista abilitato, iscritto ad un ordine o collegio (cfr. par. 5.4, 8).

NB. Il costo della perizia resta a carico del richiedente il contributo.

Documentazione da allegare alla domanda solo nei seguenti casi specifici:

Immobili in comproprietà	Allegato A.3 - delega degli altri comproprietari (cfr. par. 6.1). <i>NB. In assenza della delega il contributo è riconosciuto al solo comproprietario che ha presentato domanda (cfr. par. 6.2).</i>
Lavori già eseguiti e spesa sostenuta alla data di presentazione della domanda	Allegato A.4 - rendicontazione delle spese sostenute per i beni immobili (cfr. par. 5.5).
Indennizzi assicurativi e contributi da altro ente pubblico	Copia della documentazione attestante l'indennizzo o il contributo deliberato e non ancora percepito, o della quietanza liberatoria relativa all'indennizzo assicurativo già percepito unitamente alla perizia redatta dalla Compagnia assicurativa e/o idonea documentazione attestante l'importo e titolo in base al quale è stato già corrisposto il contributo da parte di altro ente pubblico (cfr. par. 7.2). <i>NB. In presenza di indennizzi assicurativi o altri contributi da parte di altro ente pubblico per le medesime finalità, a questi andrà sommato il contributo in argomento fino alla concorrenza del massimo del danno ammesso a contributo (dettagli al par. 7.1).</i>

Eventuali integrazioni successive:

Indennizzi/contributi effettivamente percepiti successivamente alla presentazione della domanda di contributo	Documentazione attestante l'effettiva erogazione dell'indennizzo o contributo, da inviare entro i successivi 10 giorni, a pena di decadenza dal contributo (cfr. par. 7.3, 7.4).
---	--

FASI SUCCESSIVE ALL'AUTORIZZAZIONE DEL FINANZIAMENTO

1. delibera del Consiglio dei Ministri con approvazione dei limiti di importo autorizzati per i finanziamenti agevolati;
2. comunicazione ai beneficiari dell'esatto importo del finanziamento agevolato concesso, con indicazione delle relative modalità di attivazione;
3. individuazione, da parte del beneficiario, dell'Istituto di credito convenzionato per l'erogazione del finanziamento;
4. erogazione del finanziamento (in caso di spese già sostenute, verrà riconosciuto al beneficiario a titolo di rimborso);
5. esecuzione degli interventi (in caso di interventi ancora da realizzare), con pagamenti alle imprese fornitrici o esecutrici nel rispetto dei seguenti termini (eventualmente prorogabili):
 - a) 18 mesi (dalla data di pubblicazione della delibera di finanziamento sulla G.U.) per gli interventi di ripristino dei beni immobili danneggiati;
 - b) 12 mesi per gli interventi di ripristino o riacquisto dei beni danneggiati di cui ai punti 2.1.b) e 2.1.c).
6. presentazione all'Istituto di credito (per gli interventi e le spese ancora da effettuare) della documentazione probatoria validata per l'erogazione del finanziamento;
7. attivazione di successivi controlli, con eventuale rideterminazione del contributo e del corrispondente finanziamento agevolato, nonché eventuale decadenza dal medesimo contributo e conseguente estinzione del finanziamento stesso;
8. in caso di **trasferimento della proprietà dell'attività economica**, si veda il par. 9.